

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815 Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021 Comunicato Ufficiale N°87 del 9/10/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO

ZACCAGNINI

93) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PEVERATO MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA S.SUSANNA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART.38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART.33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. IN RIFERIMENTO AL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL'1/07/2018, DEL SIG. CAPPONI DOMENICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. CON IL C.U. N.1, PUNTO 14, LETTERA C) DELLA L.N.D. DELL'1/07/2018 E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S.SUSANNA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Il Sostituto Procuratore Federale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta della società Polisportiva S. Susanna che avrebbe affidato la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria, al sig. Domenico Capponi, il quale risulterebbe privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico.".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti:

ritenuto che il sig. Fabio Bianchetti dopo aver richiesto un'audizione a seguito della notifica della C.C.I., ha disatteso due convocazioni;

L'esame dei tesserati escussi, unitamente alle prove documentali acquisite, hanno accertato come nella stagione 2018/2019, la società Polisportiva S. Susanna, si sia avvalsa, a partire dal 27 novembre 2018, per la conduzione tecnica della squadra, partecipante al campionato di 2° categoria, del sig. Domenico Capponi, dirigente privo del necessario titolo abilitativo, nel mentre il sig. Fabio Bianchetti, allenatore di base, aveva svolto tale attività, sino al momento del suo esonero, seppur in assenza di alcun tesseramento con la società.

Ritenuto che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Polisportiva S. Susanna, alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni;

Considerato peraltro che per quanto riguarda l'incolpazione ascrivibile al sig. Fabio Bianchetti, si procede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

la Procura Federale intendeva deferire davanti allo scrivente Tribunale Federale Territoriale il sig. Massimo Peverato, presidente della Polisportiva S. Susanna nella stagione sportiva 2018/2019, per rispondere delle violazioni di cui all'art.4, comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art.38, comma 1 delle N.O.I.F. ed all'art.33, comma 1 del nuovo regolamento del settore tecnico nonché in relazione al combinato disposto degli articoli 23, comma 1 delle N.O.I.F., in riferimento al C.U. n.1, punto 14, lettera c) della L.N.D. dell'1/07/2018, oltre che il sig. Capponi Domenico per rispondere delle violazioni di cui all'art.4, comma 1 del C.G.S., in riferimento al combinato disposto dell'articolo 23, comma 1 delle N.O.I.F. con il C.U. n.1, punto 14, lettera c) della L.N.D. dell'1/07/2018 e la società Polisportiva S. Susanna, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Nella seduta del 16.7.2020 il sig. Massimo Peverato sia in proprio che nella qualità di Presidente della Pol. S. Susanna ed il Procuratore Federale, Avv. Maurizio Gentile, proponevano l'applicazione della sanzione ex art. 127 C.G.S. così determinata:

Sanzione base: per il sig. Peverato Massimo, n°5 mesi inibizione e per la società Polisportiva S. Susanna € 500,00 di ammenda, diminuita ex art. 127 C.G.S. nella misura di 1/3 per una sanzione finale di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il primo e di € 330,00 di ammenda per la società.

Il Tribunale rilevata la proporzionalità della sanzione provvedeva come da dispositivo.

Quanto alla posizione del sig. Capponi Domenico, è stato provato che lo stesso, per sua stessa ammissione, nella stagione 2018/19 risultava tesserato per la Polisportiva S. Susanna quale dirigente accompagnatore e che, a partire dal mese di novembre 2018 subentrava nella conduzione della squadra al tecnico Fabio Bianchetti, circostanza questa confermata anche dai calciatori Zapparella, Domenici e Mostarda, tutti sentiti dalla Procura Federale in fase di indagini. Pertanto, è stato provato che il sig. Capponi Domenico, senza titolo abilitativo, a partire dal 27/11/2018 ha assunto la conduzione tecnica della squadra in violazione dell'art. 4 comma 1 del

C.G.S. in riferimento al combinato disposto dell'art. 23 co. 1 delle NOIF.

Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare la sanzione ex art.127 del C.G.S., comminando al sig. Peverato Massimo l'inibizione per 3 mesi e 10 giorni ed alla società Polisportiva S.Susanna l'ammenda di euro 330,00 Di comminare altresì al sig. Capponi Domenico l'inibizione per 5 mesi. Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Cesare Coletta

IL PRESIDENTE F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 24 settembre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RICCARDO BENOTTI, NELLA QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ADPOL G. CASTELLO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL C.G.S. VIGENTE NONCHÉ DELL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL'ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.64 del 25/09/2020

Il Procuratore Federale Interregionale letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del sig. Riccardo Benotti, Dir. Acc. della ADPol. G. Castello, il quale avrebbe rivolto insulti al sig. Alessio Di Francesco, A.E. sez. di Aprilia, a seguito dell'espulsione ricevuta nella gara G. Castello - Tevere Roma del 09.02.20 (Juniores Prov.), attraverso un messaggio inviato dal proprio profilo sul social Instagram. Il suddetto tesserato svolgerebbe inoltre attività di allenatore seppur privo della relativa abilitazione dal S.T.".

In data 16 febbraio 2020 perveniva presso gli Uffici della Procura Federale un esposto a firma del Presidente della Sezione A.I.A. di Aprilia recante la trasmissione di un messaggio instagram ricevuto in data 13 febbraio 2020 dal Sig. Alessio Di Francesco (arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Aprilia) ed inviato dal profilo del Sig. Riccardo Benotti nel quale quest'ultimo si qualificava come "mister" della squadra della ADPol. G. Castello e rivolgeva parole irriguardose ed offensive nei confronti del Sig. Alessio Di Francesco, in ragione delle decisioni assunte nel corso della gara del Campionato Juniores Provinciali U19 nella gara G. Castello - Tevere Roma del 09.02.2020 dallo stesso arbitrata.

Nel corso dell'audizione del Sig. Alessio Di Francesco, tenutasi in data 10 marzo 2020, il Sig. Di Francesco confermava la ricezione del messaggio dal profilo instagram del Sig. Riccardo Benotti (iam.benotti Riccardo Benotti7) ed evidenziava lo svolgimento da parte del Sig. Riccardo Benotti, durante la gara, delle funzioni di allenatore della squadra dell'ADPol. G. Castello, dal momento che aveva costantemente impartito direttive e disposizioni ai giocatori della squadra.

La Procura, accertato che il Sig. Benotti Riccardo all'epoca dei fatti, nella qualità di dirigente della società ADPol. G. Castello, tramite il proprio account sul profilo instagram del Sig. Alessio Di Francesco, un messaggio nel quale, dopo essersi qualificato come allenatore ("mister") della squadra ADPol. G. Castello nella gara del campionato juniores provinciali U19 G. Castello – Tevere Roma del 9 febbraio 2020 arbitrata dal Sig. Di Francesco, rivolgeva all'arbitro le seguenti parole irriguardose ed offensive e che tale condotta è idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Benotti Riccardo poiché contraria al dovere di lealtà, probità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4 co. 1 del C.G.S.. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che il Sig. Benotti Riccardo non presentava memoria difensiva ne avanzava richiesta di essere sentito.

Tutto ciò premesso, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Benotti Riccardo per aver con i propri comportamenti consentito alle violazioni regolamentari a lui addebitate con responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4,co. 1 del C.G.S..

Il giorno 24.09.2020 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale con il Presidente Esposito Francesco ed i componenti Goldoni, Di Mattia e Torella.

Per la Procura Federale era presente l'Avv. Lorenzo Giua, mentre per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale insisteva nel deferimento del procedimento in oggetto per entrambi i capi di

imputazione, con la richiesta della seguente sanzione:

- mesi 6 di inibizione per il Sig. Benotti Riccardo.

Il Tribunale Federale Territoriale, valutando gli atti del fascicolo ritiene il deferito responsabile delle violazioni regolarmente ascritte, per aver rivolto parole irriguardose ed offensive nei confronti del Sig. Alessio Di Francesco, in ragione delle decisioni assunte nel corso della gara del Campionato Juniores Provinciali U19 G. Castello- Tevere Roma del 09.02.2020 dallo stesso arbitrata, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S. vigente nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico e, per l'effetto

DELIBERA

Di ritenere il deferito Benotti Riccardo responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di sanzionarlo con l'inibizione di mesi due (2). Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Giselda Torella 12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LATINI GIAMPIERO, QUALE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIVIGLIANO, NONCHÉ I CALCIATORI ADAMO RICCARDO, ANZUONI MICHAEL, AUGUSTI ALESSANDRO, BAUCO SIMONE, BIANCHI FABIO, BONANNI DAVIDE, BONANNI MARCO, BOSCARINI ALESSANDRO, CATALDI LORENZO, CATALDI SIMONE, CINTI FILIPPO, COSTANTINI MATTEO, FRASCA IVAN, INCOCCIATI MARIO, LATINI PIER PAOLO, LAZZARI MIRKO, MEREUTA VLAD, MORICONI MARCO (13/02/1989), MORICONI MARCO (13/09/1988), MORICONI VIRGILIO, MORIS DENNIS, PICA MICHELE, PIETROGIACOMI CLAUDIO, QUATRANA ALESSIO, QUATRANA MARCO, SERAFINI FABIANO, SERAFINI TUNI STEFANO E ZERBONI ANTONELLO. VALERIO. PER RISPONDERE VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 34 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL'ART. 43 COMMI 1, 2 E 3 DELLE N.O.I.F., E LA SOCIETÀ A.S.D. TRIVIGLIANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.64 del 25/09/2020

Con atto del 29 agosto 2020 prot. 2597/968 la Procura Federale deferiva al Tribunale Territoriale la società Trivigliano, il suo presidente Sig. Giampiero Latini e 29 calciatori tesserati per violazione dell'articolo 4 comma 1 e 34 comma 1 del CGS in relazione all'articolo 43 comma 1, 2 e 3 delle NOIF.

Assumeva l'Organo requirente di aver ricevuto la notizia della violazione dalla Segreteria Federale a sua volta compulsata dal responsabile della medicina sportiva della Azienda Sanitaria Locale competente che aveva denunciato la circostanza che i certificati medici di idoneità sportiva conservati presso la società deferita risultassero emessi da un medico non specialista in medicina dello sport e privo dell'accreditamento regionale.

La circostanza documentale emergeva dagli atti acquisiti e la memoria difensiva della società, depositata all'esito della conclusione delle indagini aveva protestato l'assoluta buona fede del sodalizio che si era servito di un professionista operante presso un poliambulatorio specialistico in Zagarolo ed aveva rilasciato i certificati muniti di regolare sottoscrizione con un timbro recante il numero di iscrizione alla FMSI ed il codice di accreditamento regionale.

La Procura Federale osservava che, da parte dei deferiti, vi era stata una evidente "culpa in eligendo ed in vigilando" in quanto non erano stati effettuati i dovuti controlli sulla qualifica del professionista e sull'idoneità dello stesso a rilasciare le certificazioni necessarie per la pratica agonistica dell'attività sportiva.

Fissata la riunione per la discussione del deferimento faceva pervenire una breve nota difensiva uno dei calciatori tesserati, anche a nome dei suoi compagni di squadra, che protestava l'assoluta buona fede in quanto tutti erano stati sottoposti a visita medico-sportiva presso l'impianto sportivo dal detto professionista e l'organizzazione era stata curata integralmente dalla società senza che i calciatori potessero minimamente sospettare che vi fosse una qualche irregolarità.

Compariva innanzi al Tribunale difensore della società deferita e del presidente Latini nonché lo stesso personalmente e le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la sanzione concordata finale da applicare alla società in € 2.000,00 di ammenda e di mesi 16 di inibizione a carico del presidente Giampiero Latini, applicato lo sconto di sanzione di un terzo rispetto alle sanzioni base di € 3.000,00 di ammenda ed anni 2 di inibizione.

Relativamente ai calciatori deferiti, ritualmente avvisati ed assenti, la Procura Federale richiedeva la sanzione della squalifica per otto giornate di gara ad eccezione del calciatore Lazzari.

Sul punto il presidente Latini dichiarava che i calciatori erano assolutamente estranei all'accaduto in quanto la scelta del medico era stata effettuata dalla società che aveva anche provveduto a pagare l'onorario del professionista.

Quando si erano resi conto della inidoneità del professionista a rilasciare le attestazioni, avevano fermato immediatamente i calciatori provvedendo a far rifare le visite; non avevano presentato una querela per truffa in quanto il medico aveva restituito con assegno bancario in atti la somma di € 1.200.00 percepita come onorario.

Così riassunti i fatti e lo svolgersi del procedimento, il Tribunale osserva quanto segue.

L'accordo raggiunto tra la Procura Federale, la società deferita ed il suo presidente, non rileva contrasti con la normativa vigente né emerge allo stato degli atti un motivo di nullità od improcedibilità del deferimento rilevabile d'ufficio e non appare evidente la non colpevolezza dei deferiti

Le sanzioni concordate vanno quindi applicate nei termini sopra richiamati.

Per quanto attiene ai calciatori deferiti osserva il Tribunale che agli atti del deferimento la Procura Federale ha allegato solo la comunicazione pervenuta dalla ASL di Frosinone, tramite indirizzo PEC sicuramente riconducibile a tale Ente, munita di protocollo d'uscita e recante la sottoscrizione solo a stampa del responsabile del servizio di medicina sportiva.

Non vi è ragione di dubitare, pur in carenza di firma di sottoscrizione, della provenienza del documento dai servizi competenti della struttura territoriale di sanità pubblica ed, in carenza di querela di falso, quanto in esso dichiarato va assunto come vero.

Il Tribunale ha trovato in atti, prodotto dalla società deferita, due dei certificati di idoneità sportiva, rilasciati dal medico a due calciatori, sui quali è possibile vedere il timbro dello stesso professionista che reca sia la specializzazione in medicina dello sport, sia l'indicazione dell'appartenenza alla F.M.S.I., sia, infine, il codice di accreditamento regionale con l'ulteriore indicazione RM5, riferito alla Azienda Sanitaria.

Ciò detto ed in carenza di qualsiasi altro documento od acquisizione istruttoria va evidenziato come non si sia raggiunta la prova, e nemmeno un indizio, di responsabilità da parte dei calciatori tesserati.

La circostanza che la scelta del medico venne operata dalla società è confermata non solo dalle univoche dichiarazioni del presidente Latini e dalle memorie difensive ma, documentalmente, dalla copia dell'assegno emesso dal medico in restituzione dell'onorario percepito il che dimostra che le visite vennero pagate globalmente dalla società e non furono iniziativa singola o collettiva dei calciatori.

Il timbro apposto sui certificati costituisce poi un evidente falso che materializza un artifizio idoneo ad ingannare anche una persona dotata di buona diligenza.

Peraltro non vi sono evidenze in atti che la visita medica a cui furono sottoposti i calciatori non rispecchiasse l'andamento protocollare ed ordinario.

I calciatori, esperti e sottoposti annualmente a visite analoghe, potevano accorgersi di qualche anomalia solo se la visita fosse stata atipica, frettolosa o carente di accertamenti diagnostici (spirometria, ecg sotto sforzo ecc.) ma di tale circostanza non vi è traccia negli atti né sono state compiute indagini sul punto.

Si può quindi affermare che i calciatori abbiano fatto incolpevole affidamento sulla regolarità dell'accertamento medico e della relativa certificazione e quindi vanno mandati assolti da ogni addebito.

Tutto ciò premesso il Tribunale

DELIBERA

Di applicare, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., la sanzione di euro 2.000,00 di ammenda alla società A.S.D. Trivigliano e l'inibizione di mesi sedici (16) al sig. Latini Giampiero.

Di prosciogliere altresì tutti i restanti soggetti deferiti.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE F.to Aldo Goldoni

> IL PRESIDENTE F.to Francesco Esposito

Pubblicato in Roma il 9 ottobre 2020

IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli